

Art. 20

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.

2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il Presidente;

b) il Direttore ;

c) un docente dell'Istituzione designato dal Consiglio Accademico;

d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti (maggiorenne ed iscritto alla stessa Istituzione);

e) un esperto di amministrazione nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli Enti pubblici e privati;

f) Il Consiglio di amministrazione è integrato da eventuali altri membri in numero massimo di due, nominati dal Ministro, su designazione di Enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali , artistiche o scientifiche pubbliche o private che contribuiscano al finanziamento dell'Istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

3. La nomina dei componenti del consiglio è disposta con decreto del Ministro.

4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni: i consiglieri di cui ai su estesi capi 2.e e 2.f, anche se nominati successivamente al primo insediamento del consiglio, rimangono in carica fino alla naturale scadenza di tutto il consiglio.

5. I membri non elettivi non possono essere dipendenti del Conservatorio.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta.

8. In caso di parità di voto nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.

9. Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

10. Al Presidente ed ai Consiglieri è attribuita un'indennità a carico del bilancio dell'Istituzione che sarà determinata annualmente dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente

11. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione e di organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 13, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio

accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

d) approva, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico, il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il conto consuntivo;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.

f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo e secondo le priorità indicate dal Consiglio Accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;

g) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;

h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di eredità, legati e donazioni; i) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;

j) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;

k) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.

12. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.